

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione Prima Civile

V.G. n. 2301 /2022

In persona del giudice designato, dott. Pasquale Russolillo,

nel procedimento per conferma di misure protettive portante il numero **2301** del Registro della Volontaria Giurisdizione dell'anno **2022**, promosso da



ricorrente

nei confronti di:

-



resistente

-

(P. IVA




resistente


-

(P. IVA), in

persona del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della




resistente

- 

resistente

e nei confronti di:



resistenti contumaci






visti gli artt. 18 e ss. C.C.I.,


ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

con ricorso depositato in cancelleria in data 19 ottobre 2022, la
ha chiesto:

la conferma della misura protettiva finalizzata alla sospensione delle procedure
esecutive immobiliari n 221/2016 R.G.E. Tribunale di Benevento nei confronti
di , n.30/2019 R.G.E. Tribunale di Avellino nei confronti di
 quale fideiussore della  e n. 47/2021
R.G.E. Tribunale di Avellino nei confronti di  in proprio quale
socio accomandatario della 

La suddetta inibitoria ha prodotto i suoi effetti provvisori a seguito di
pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese in data 19 ottobre
2022, avvenuta, ai sensi dell'art. 6 D.L. 118/2021, nell'ambito della procedura di
composizione negoziata avviata con accettazione della nomina da parte
dell'esperto, , in data 18/10/2022.

L'esponente, dopo aver dichiarato di non aver presentato ricorsi per l'accesso ad altre procedure, ha rappresentato che l'odierno ricorso ha la finalità di rendere possibile la prosecuzione delle trattative avviate dall'esperto ed attualmente in corso.

Con decreto di fissazione udienza è stata richiesto il deposito di ulteriori documenti obbligatori: a) elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi PEC se disponibili; b) progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13 co. 2 CCI, unitamente al piano finanziario per i successivi sei mesi e al prospetto delle iniziative che si intende intraprendere.

E' stata altresì disposta l'acquisizione di ulteriore documentazione: a) dichiarazione sull'esistenza di azioni esecutive, cautelari e ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale; b) visura camerale storica aggiornata con annotazione del numero di ruolo generale del presente procedimento; c) dichiarazione che non risultino pendenti i procedimenti di cui all' art. 25 quinquies CCI e che non siano state rinunciate domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi; d) relazione dell'esperto recante informativa sull'esito del test pratico, sulla regolarità e congruenza della documentazione contabile, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento, sulla funzionalità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative, individuazione delle parti nei cui confronti le misure produrranno i loro effetti e valutazione dell'eventuale opportunità di ridurne i destinatari; e) esito del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

La ricorrente ha integrato la produzione documentale nei termini assegnati.

Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati ai creditori destinatari delle misure protettive provvisoriamente efficaci nonché ai dieci maggiori creditori.

Si è costituita _____ deducendo di essere intervenuta nella procedura esecutiva n. 221/2016 RGE Tribunale di Benevento nei confronti della _____ e di aver promosso procedura esecutiva n. 30/2019 RGE Tribunale di Avellino nei confronti dei fideiussori _____; la resistente ha chiesto respingersi l'istanza proposta dalla _____ deducendo di non aver interesse alla prosecuzione della procedura di composizione negoziata ed ha eccepito l'inammissibilità della richiesta rispetto alla posizione dei fideiussori.

Si è costituita la _____ rappresentando la regolare prosecuzione dei rapporti commerciali in essere con la _____ ed il rispetto da parte di quest'ultima dei termini di pagamento pattuiti.

Si è costituita la _____, quale procuratrice della _____, cessionaria del credito della _____, chiedendo il rigetto dell'istanza di conferma delle misure protettive e la dichiarazione di inammissibilità di quelle richieste a beneficio dei fideiussori.

Si è costituita _____, quale procuratrice della _____, deducendo di aver spiegato intervento nella procedura esecutiva n. 221/2016 RGE Tribunale di Benevento ai danni della _____ nonché nella procedura esecutiva n. 30/2019 Tribunale di Avellino nei confronti dei fideiussori _____; la resistente ha chiesto il rigetto dell'istanza proposta.

All'udienza del 22 novembre 2022 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste e l'esperto ha espresso un giudizio positivo sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e sulla probabilità di risanamento aziendale. E' stato inoltre acquisito il provvedimento nella procedura n. 30/2019 RGE Tribunale di Avellino, pendente nei confronti dei fideiussori della _____ con il quale il g.e. ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata.

Il procedimento per la conferma di misure protettive costituisce la fase giurisdizionale necessaria di una fattispecie a formazione progressiva, in cui gli effetti provvisori prodotti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese possono conservarsi a condizione che siano ratificati con un provvedimento giurisdizionale da assumersi nel contraddittorio con i controinteressati e per il tempo ritenuto dal giudice necessario ad assicurare il buon esito delle trattative.

Il giudice competente, individuato secondo i criteri sanciti dall'art. 9 l.f., deve anzitutto verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi che il ricorrente deve dimostrare per accedere alla procedura: a) la qualità di imprenditore commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali; b) non essere soggetto a procedure concorsuali; c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno.

Al riguardo va evidenziato, per come si evince dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante e dalla visura camerale in atti, che la _____.: a) è una società commerciale; b) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali; c) non ha avuto in precedenza accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi.

La natura del procedimento cautelare impone quindi la verifica del *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame.

Al riguardo va evidenziato che il Codice della Crisi ha recepito la disciplina della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 senza apportarvi significative modifiche, salvo prevedere fra gli atti da allegare al ricorso “un progetto di piano di risanamento”, nel quale devono essere elaborate, sia pure in termini non necessariamente completi (potendo il piano subire variazioni alla luce dell’andamento delle trattative e della partecipazione dei creditori al processo di recupero degli equilibri aziendali), le linee guida del percorso che l’imprenditore intende seguire in condizioni di coerenza e congruità con gli esiti del test pratico.

Il *fumus boni iuris* consiste anzitutto nell’accertamento della condizione oggettiva che consente all’imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata, ma sempre reversibile, ovvero tale da rendere tuttora perseguibile secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento.

La verifica della suindicata condizione, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell’accertamento cautelare, deve basarsi: a) sugli esiti del test pratico finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto “*fra il debito che deve essere ristrutturato e l’ammontare annuo dei flussi a servizio del debito*”, nonché a stabilire, conseguentemente, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente il pieno equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall’imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua disposizione, la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi prevista sin dall’avvio della procedura; c) sull’analisi di coerenza effettuata dall’esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un’attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall’imprenditore e di fattibilità economica del piano.

Dall’esame della documentazione in atti emerge che la _____ versa in condizione di insolvenza, comprovata dalla palesata incapacità di assolvere con regolarità le obbligazioni scadute ed esigibili (art. 2 lett. b) C.C.I.).

Lo si desume anzitutto dalla pendenza pluriennale di una procedura esecutiva, la n. 221/2016 RGE intrapresa da _____, e proseguita dalla cessionaria _____, avviata a seguito dell’inadempimento di un contratto di

mutuo fondiario garantito sul complesso aziendale, al cui piano di ammortamento la _____ non è riuscita a far fronte a causa di una rilevante crisi di liquidità.

Le ragioni dell'inadempimento sono state individuate nelle difficoltà incontrate dalla società debitrice nella fase di *start up* dell'impresa – il cui oggetto è la gestione di un cinema multisala e la concessione in affitto di locali destinati ad attività commerciali – nonché nella crisi pandemica che ha comportato una notevole contrazione del fatturato, ben al di sotto delle previsioni iniziali, anche a causa di un mutamento delle abitudini della clientela.

La crisi dei flussi finanziari ha impedito alla _____ di onorare i propri debiti verso il sistema bancario oltre che per imposte locali dovute al Comune di _____ (in particolare per IMU), così esponendo la debitrice alle iniziative esecutive dei creditori, senza tuttavia che fosse interrotta la gestione corrente e continuando e l'esecuzione dei contratti con i principali fornitori ed il personale dipendente.

Sotto il profilo patrimoniale è da rilevare che il capitale della società si è ridotto a causa di perdite superiori al terzo nell'esercizio 2018 e che le dette perdite non sono state neppure in parte ripianate nell'esercizio successivo come richiesto dall'art. 2482 bis c.c.

Anche i risultati del conto economico sono risultati negativi avendo la società chiuso in perdita gli ultimi cinque esercizi.

Tale condizione, da qualificarsi come insolvenza già in atto, è ritenuta tuttavia reversibile dalla _____ la quale ha approntato un piano finanziario di breve periodo (fino ad aprile 2023) nel quale, attraverso la ripresa di una regolare programmazione in conseguenza del venir meno delle restrizioni Covid-19, e l'assunzione di iniziative commerciali innovative da cui si attendono maggiori margini di profitto, è prevista la crescita dei margini operativi e la ristrutturazione del debito verso le banche.

L'esperto ha al riguardo evidenziato che *“la prosecuzione dell'attività consente di produrre entrate tali non solo da assicurare un flusso di cassa idoneo alla copertura dei costi operativi, ma anche di accrescere i volumi di 'traffico' del Centro, aumentando, nel medio termine, l'appetibilità anche della parte commerciale attualmente non a reddito. Le previsioni, così come sono state impostate, indicano, pertanto, l'opportunità della prosecuzione diretta dell'attività aziendale, considerando, di converso, che l'eventuale perdita di avviamento abbinata all'esistenza di possibili riconversioni di struttura, provocherebbe la congiunta ed irreversibile perdita di valore aziendale ed immobiliare”*.

E dunque tanto la ricorrente quanto l'esperto ritengono che il risanamento aziendale possa essere conseguito in una prospettiva di continuità diretta.

Tenuto conto di quanto, al fine di vagliare la fondatezza dell'odierno ricorso, sopra occorre fare due considerazioni.

La prima è che la composizione negoziata è procedura compatibile con situazioni di partenza ascrivibili alla categoria dell'insolvenza.

Lo si desume in particolare dai seguenti indici normativi: a) benché l'art. 12 co. 1 C.C.I. si riferisca all'ipotesi di insolvenza probabile e non già di insolvenza già manifestatasi, l'art. 18 co. 1 C.C.I. indica fra le possibili misure protettive il divieto per i creditori non solo di iniziare, ma anche di proseguire azioni esecutive, a riprova che il procedimento è del tutto compatibile con situazioni di inadempimento già in atto esitate in iniziative di recupero coattivo del credito; b) l'art. 21 co. 1 C.C.I. espressamente menziona l'ipotesi in cui nel corso della composizione negoziata risulti che l'imprenditore è insolvente, nel qual caso egli è tenuto a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

Ciò che dunque è essenziale è la sussistenza di una condizione di insolvenza reversibile, il cui ragionevole superamento va valutato prognosticamente sulla scorta di due fattori non alternativi, ma necessariamente concorrenti: 1) l'esistenza di un piano di risanamento coerente con i risultati del test pratico; 2) la possibilità di coinvolgere una parte dei creditori nel percorso di risanamento attraverso lo svolgimento di tavoli di trattative.

Tanto premesso nel caso in esame i risultati del test pratico condotto dalla
secondo le disposizioni della Sezione I del Decreto Direttoriale
28.09.2021, non appaiono invero coerenti con la prospettiva della continuità diretta.

In base al citato regolamento, infatti, grado di difficoltà della ristrutturazione è dato dal rapporto fra i debiti che devono essere ristrutturati ed i flussi annui al servizio del debito che la gestione dell'impresa è mediamente in grado di generare a regime.

Il risultato di questa frazione non può essere dunque quello fornito dall'impresa istante (1,83), atteso che quest'ultima ha posto al denominatore non già un flusso finanziario annuo, ma esteso ad un intero piano quinquennale, in violazione delle istruzioni sopra richiamate.

Anche l'ipotesi alternativa fatta dall'esperto, che porta il risultato del test a 5,46, non appare coerente con la disciplina regolamentare, atteso che il professionista, pur rettificando il denominatore secondo i flussi annui previsionali, ha introdotto

al numeratore un valore di debito “ristrutturato” calcolato non sul valore nominale delle passività, ma sul valore di realizzo dei beni pignorati.

Il valore del debito da ristrutturare, capace di incidere significativamente sulla complessità del risanamento, è un valore senz’altro modificabile nel test pratico, come si ricava dalla Sezione 1 del decreto direttoriale, ma perché ciò avvenga deve farsi pedissequo riferimento a quanto ivi sancito, ovvero alla ragionevole probabilità di ottenere “uno stralcio di parte di esso”.

E dunque la riduzione dei valori iscritti al denominatore deve fondarsi sulla previsione dei margini di coinvolgimento del ceto creditorio nel processo di ristrutturazione, in quanto parte chiamata (art. 16 commi 5 e 6 C.C.I.) a parteciparvi su base paritetica e negoziale, mentre non possono avere rilevanza falcidie coattive basate sul mero confronto con l’alternativa liquidatoria.

La misura del grado di difficoltà del risanamento coerente con le premesse fatte appare dunque nel caso in disamina più vicina all’ipotesi di calcolo operata senza rettifica dei valori di indebitamento, che porta il risultato al valore di 8,72, incompatibile con ipotesi di continuità diretta e dunque tale ad imporre la cessione dell’azienda.

E tuttavia a sopperire, nel caso in esame, al *deficit* di coerenza del piano rispetto all’esito del test pratico soccorre la seconda considerazione a cui si accennava.

L’analisi del processo di risanamento non è di regola scindibile da un ulteriore elemento di valutazione, ovvero la partecipazione potenziale dei creditori mediante operazioni di ristrutturazione e rifinanziamento del debito.

La composizione negoziata è una procedura volta a facilitare operazioni di risanamento condivise fra debitore e creditori, e dunque in molti casi veicolate dalla ristrutturazione dei debiti pregressi e dall’erogazione di nuova finanza.

Di particolare interesse è al riguardo la previsione dell’art. 15 co. 5 C.C.I. laddove si chiarisce che la partecipazione del ceto bancario deve essere attiva ed informata.

Tale valutazione è tanto più necessaria quando le passività siano concentrate fra fra un numero non particolarmente esteso di creditori, il cui consenso permetta non già l’immediato superamento dell’insolvenza, ma di traghettare l’imprenditore insolvente verso soluzioni negoziali quali le convenzioni di moratoria (art. 23 co. 1 lett. b), ovvero accordi di ristrutturazione ordinari o ad efficacia estesa ex art. 23 co. 2 lett. b).

Con le superiori precisazioni è possibile dunque allo stato accogliere la richiesta di protezione del patrimonio della debitrice, tenendo conto di seguenti elementi

utili ad una prognosi positiva circa il buon esito delle trattative, così come emersi all'esito dell'istruttoria e alla luce delle valutazioni dell'esperto:

- la capacità della _____, di provvedere con risorse proprie alla gestione corrente senza generare ulteriore debito;
- la scarsa esposizione verso i fornitori unita all'attestazione di regolare svolgimento dei rapporti commerciali pervenuta dalla _____ ;
- il mantenimento della forza lavoro necessaria alla prosecuzione dell'attività aziendale;
- la positiva valutazione dell'esperto sulla realizzazione dei margini di breve e medio periodo previsti dal piano, da ritenersi migliorativi rispetto all'andamento storico;
- la possibilità di recuperare, con il venir meno delle restrizioni dovute alla crisi pandemica e le scelte di programmazione annunciate, un livello di fatturato che consenta non solo di assorbire i costi di gestione ma di destinare i margini operativi al servizio del debito;
- la possibilità di utilizzare per la soddisfazione dei creditori i ricavi della vendita di beni non essenziali alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Tali elementi in una fase ancora embrionale delle trattative sono sufficienti ad accogliere, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le richieste di parte ricorrente relative alla protezione del proprio patrimonio dalle iniziative esecutive in corso.

Affinché però il giudizio di reversibilità dell'insolvenza, in questa fase necessariamente sommario, possa essere nel prosieguo confermato dovrà procedersi al monitoraggio delle trattative in corso, onde vagliare, alla luce del piano finanziario ed industriale fornito in atti, la fiducia del ceto creditorio al fine di favorire (anche) quel processo di ristrutturazione che da solo può consentire di reggere una realistica prospettiva di continuità diretta, facendo scendere il grado di difficoltà, attualmente attestabile (in assenza di accordi) al livello 8,7 a valori compatibili con tale ipotesi, compresi cioè fra 1 e 5.

Il completamento del piano nel corso della composizione negoziata potrà consentire all'esperto di approfondire le verifiche del caso anche attraverso i previsti sistemi di controllo della redditività aziendale - particolarmente rilevanti nel corso del mese di dicembre in cui potrà apprezzarsi l'effettiva ripresa del mercato di riferimento e l'efficacia delle scelte di programmazione compiute -, segnalando al giudice ai sensi dell'art. 19 co. 6 C.C.I. ogni eventuale circostanza che incida sul progettato percorso di risanamento ed imponga la revisione della

tutela protettiva accordata all'imprenditore, come previsto dal par. 6.5 del protocollo di cui al decreto direttoriale del 28/09/2021, ovvero addirittura, come previsto dal par. 2.8 e dal par. 8.14 del medesimo protocollo, l'archiviazione del procedimento (cfr. Trib. Bergamo 24 febbraio 2022 cit.).

Venendo all'esame dell'ulteriore requisito oggettivo, ovvero il *periculum in mora*, esso consiste nell'accertare il «*rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative*».

L'indagine richiesta si estende a tre distinti profili: a) anzitutto l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) in secondo luogo la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) in terzo luogo il temperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori.

Sotto il primo profilo è indispensabile che sia anzitutto verificata la collaborazione prestata dall'imprenditore, il quale «*ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori*» (art.16 co. 4 C.C.I.).

Ebbene l'esistenza di concrete trattative, la disponibilità dell'imprenditore a favorire il buon andamento delle stesse fornendo ogni necessaria informazione, nonché il coinvolgimento informato dei creditori interessati dal processo di risanamento è stata oggetto di specifica informativa da parte dell'esperto.

La società ha manifestato la volontà di coinvolgere tutti i principali creditori nel piano di ristrutturazione dei debiti e di risanamento aziendale.

Passando all'esame del secondo profilo, non vi è dubbio che la protezione consistente nella sospensione della procedura esecutiva immobiliare gravante sul complesso immobiliare di proprietà della _____ è funzionale al buon esito delle trattative.

L'iniziativa imprenditoriale proposta è infatti basata sulla continuità diretta e presuppone, pertanto, la permanenza del complesso immobiliare nella disponibilità del debitore.

Da ultimo occorre considerare che la misura predetta, oltre che opportuna per le ragioni anzidette, non risulta neppure eccessivamente pregiudizievole per i creditori coinvolti, atteso che, in caso di esito negativo delle trattative, la procedura esecutiva potrà essere utilmente proseguita, mentre l'eventuale positiva conclusione della procedura di composizione negoziata assicurerebbe il

recupero del credito in tempi senz'altro più brevi rispetto ad un'esecuzione forzata che ha dimostrato, proprio per la sua lunga durata, di non consentire un pronto realizzo dei beni pignorati.

Si ritiene in conclusione di dover concedere un termine di durata delle misure pari cento giorni con decorrenza dalla data di iscrizione dell'istanza avvenuta il 19 ottobre 2022, termine utile all'esperto per valutare l'andamento delle trattative condotte al riparo dal prossimo esperimento di vendita immobiliare fissato per il 20/01/2023, nonché alle parti coinvolte per verificare la possibilità di un accordo e vagliare la credibilità delle prospettive di risanamento.

Le superiori conclusioni valgono esclusivamente per la posizione della società e non possono estendersi alle misure richieste a tutela del patrimonio dei fideiussori.

L'art. 18 C.C.I. stabilisce che le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore a tutela del suo patrimonio o dei beni e dei diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

Si tratta all'evidenza di un ampliamento significativo dell'oggetto della tutela c.d. protettiva, non essendo essa più limitata alle sole consistenze patrimoniali soggettivamente riferibili all'imprenditore, bensì estesa ad ogni altro bene, anche di proprietà di terzi, purché reso funzionale all'esercizio dell'attività aziendale.

Il nesso di funzionalità rappresenta però al contempo il limite invalicabile della tutela consentita dalle misure protettive, trovando la sua ragione giustificativa nella salvaguardia dell'integrità aziendale oggettivamente intesa.

Esulano dunque dal perimetro applicativo delle misure protettive i patrimoni dei terzi fideiussori, non potendo la garanzia personale essere equiparata ad un bene strumentale al complesso produttivo aziendale.

Non vi è dubbio che la composizione negoziata possa consentire anche al fideiussore una riduzione della propria esposizione all'esito delle trattative, ma ciò avviene, per scelta del legislatore, al di fuori di un meccanismo di protezione interno alla procedura *de qua*, essendo questo invece riservato, nel caso di situazioni di sovraindebitamento personale, a strumenti di regolazione differenti.

Va dunque revocata la sospensione delle procedure esecutive nn. 30/2019 e 47/2021 RGE del Tribunale di Avellino.

Venendo al governo delle spese, si ritiene che esse debbano essere compensate fra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle richieste di parte ricorrente.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso depositato da _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, respinta ogni altra richiesta:

conferma la sola misura protettiva della sospensione della procedura esecutiva n. 221/2016 RGE del Tribunale di Benevento per la durata di giorni cento decorrenti dal 19/10/2022;

revoca la misura protettiva della sospensione delle procedure esecutive nn. 30/2019 e 47/2021 RGE del Tribunale di Avellino promosse, rispettivamente, nei confronti di _____;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto successivamente accertato che possa giustificare la revoca della suddetta misura di protezione o l'abbreviazione della sua durata;

compensa fra le parti le spese di lite;

manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente ordinanza alle parti costituite e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Avellino il 5 dicembre 2022.

IL GIUDICE

Dott. Pasquale Russolillo